



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



ORDINANZA N.
Data di registrazione

60
31/08/2023

OGGETTO: ISTITUZIONE INTERDIZIONE SOSTA E TRANSITO IN VIA MANFREDI PER LAVORI AQP DAL 4 AL 30 SETTEMBRE 2023.

IV SETTORE SICUREZZA, VIABILITA' E SUAP

PREMESSO che parte di via Manfredi sarà interessata da lavori per conto dell'AQP consistenti in scavi della pavimentazione stradale.

VISTA la richiesta fatta pervenire dalla ditta Tegliafilo S.r.l., acquisita al protocollo in data 28.08.2023 al n. con la quale si richiede l'interdizione della sosta e del transito veicolare in via Manfredi, nei giorni dal 4 al 30 settembre 2023, per consentire l'espletamento dei lavori in questione.

RITENUTO di accogliere la richiesta sopra citata.

VISTI gli artt. 3, 5 comma 3° e 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, e del suo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 595 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base al provvedimento sindacale n. 30 del 29.12.2022, adottato ai sensi dell'art. 50 e 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ORDINA

Per quanto richiamato in premessa e a parziale modifica delle ordinanze che ne disciplinano la circolazione, l'interdizione al transito e alla sosta veicolare, con rimozione forzata, in **via Manfredi**, nei tratti stradali e nei periodi temporali di seguito indicati:

Dal 4 al 10 settembre 2023 – Tratto da via del Gioco a via Fogazzaro

Dall'11 al 17 settembre 2023 – Tratto da via Fogazzaro a via Rinaldi

Dal 25 al 30 settembre – Tratto da via Rinaldi al civico 82 di via Manfredi

DISPONE

Di trasmettere per quanto di competenza copia del presente atto:

- al Responsabile del 2° Settore – Gestione del Territorio – Sede;
- Alla ditta Tegliafilo S.r.l. . pec: **tegliafiocostruzioni@pec.it**

Tutte le limitazioni e i divieti riportati nella presente ordinanza saranno segnalati da appositi cartelli collocati, dalla ditta esecutrice dei lavori, a cui è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le misure volte a porre in sicurezza il cantiere, onde evitare danni a terzi nonché l'onere di adottare accorgimenti tecnici tesi a favorire la fruizione dei passi carrabili presenti in loco.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza.



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



L'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente atto è punita con una sanzione amministrativa ai sensi del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni.

Il Personale, preposto ai servizi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR - Regione Puglia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

**Il Responsabile Settore Sicurezza, Viabilità e
SUAP**
COTUGNO LIBERA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)